



CITTA' DI TORINO

Allegato 2 Del.C.C. prop. 9629/2026

REGOLAMENTO DEI MERCATI PERIODICI TEMATICI N. 284

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le attività commerciali sulle aree pubbliche, o su quelle private delle quali il Comune abbia la disponibilità, come definite all'art. 27 c. 1 lett. a) e b) del D.lgs. 114/1998 e s.m.i. aventi carattere tematico con cadenza mensile od ultramensile, nelle giornate festive o prefestive. Tali manifestazioni sono definite mercati periodici tematici.
2. Il mercato cittadino del "Balon del Sabato" conserva la cadenza settimanale, per il suo valore storico culturale.

Articolo 2 - Atto istitutivo - Sperimentazione

1. La Città, con atto della Giunta, ha la facoltà di istituire, sentite le associazioni di Categoria e le associazioni dei Consumatori, mercati periodici tematici, sia su iniziativa propria, anche circoscrizionale, sia su proposta di soggetti terzi.
2. L'atto istitutivo dovrà contenere tutti gli elementi necessari a stabilire:
 - a) la specificazione del tema e delle merceologie ammesse;
 - b) la localizzazione del mercato;
 - c) la cadenza periodica, mensile o ultramensile, comunque non inferiore a 6 eventi annuali;
 - d) la definizione dei soggetti ammessi a partecipare alla manifestazione;
 - e) i soggetti cui può essere affidata la gestione e l'organizzazione della manifestazione;
 - f) la definizione delle percentuali degli operatori concessionari e assegnatari di volta in volta.

3. Il mercato periodico tematico è istituito a tempo indeterminato e si svolge sino all'eventuale revoca da parte della Città.
4. L'istituzione del mercato può essere preceduta da una fase di sperimentazione temporanea, non superiore a ventiquattro mesi, approvata con atto della Giunta Comunale, su iniziativa della Città, anche circoscrizionale, o su proposta di soggetti terzi. Il progetto di sperimentazione deve avere i contenuti minimi di cui al predetto comma 2, e prevedere eventi non inferiori a sei su base annua.

Articolo 3 - Attività

1. Nei mercati periodici tematici potranno essere organizzate attività collaterali di animazione territoriale, culturale, sociale finalizzate all'incremento dell'attrazione del mercato. La Città può inoltre riservare degli spazi per attività di tipo istituzionale.

Articolo 4 - Divieto di vendita

1. Nei mercati periodici tematici è fatto divieto di porre in vendita merci e prodotti non rientranti nel tema specificato nell'atto istitutivo.

Articolo 5 - Soggetti ammessi

1. I soggetti ammessi alla vendita, che possono partecipare alla manifestazione, sono elencati nell'atto istitutivo. Possono essere:
 - a) i titolari di autorizzazione commerciale al dettaglio in sede fissa ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. b) del D.lgs. 114/1998;
 - b) i titolari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 28 c.1 lett. a) e lett. b) del D.lgs.114/1998;
 - c) artigiani restauratori - iscritti all'albo C.C.I.A.A. delle Imprese Artigiane;
 - d) operatori del proprio ingegno ai sensi dell'art. 4 c. 2, lett. h) D.lgs. 114/1998, come definiti all'art. 1 c. 2 del Regolamento municipale n. 401, provvisti di libretto rilasciato dalla Città di Torino;
 - e) produttori agricoli;
 - f) soggetti che pongono in vendita in forma occasionale beni di modico valore, ai sensi dell'art. 11 *bis* c. 1 della L.R. Piemonte n. 28/1999 e s.m.i., provvisti di tesserino regionale per la vendita occasionale su area pubblica (c.d. hobbisti).

Articolo 6 – Regime autorizzatorio

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali e temporanee ai sensi dell'art. 11 c. 4 della L.R. 28/1999. Gli operatori presenti con tale titolo autorizzatorio non possono rappresentare un numero percentuale superiore a quanto previsto nell'atto istitutivo e comunque, nei mercati con cadenza mensile, sempre inferiore al 50%.

Articolo 7 - Documentazione

1. Tutti gli operatori ammessi al mercato sono tenuti a esporre l'autorizzazione o idoneo titolo autorizzatorio abilitativo, nonché a esibire agli organi di vigilanza la documentazione prevista dalle norme vigenti relative alle merci poste in vendita. Qualora siano posti in vendita oggetti o generi di abbigliamento il cui prezzo di vendita superi l'importo di 25 Euro per gli oggetti e di 50 Euro per l'abbigliamento, o il diverso importo stabilito dalla Città, è necessario che gli operatori siano in possesso del registro dell'usato, come previsto dagli art. 128 T.U.L.P.S. e dall'art. 247 Reg. Esec. T.U.L.P.S.
2. Gli hobbisti devono predisporre l'elenco dei beni, ai sensi dell'art. 11 *ter* c. 1 lett. a) e c. 3 della L.R. n. 28/1999 e s.m.i.

Articolo 8 – Gestione del mercato periodico tematico e Concessione

1. La gestione del mercato periodico tematico, istituito con delibera di Giunta Comunale, è affidata, con determina dirigenziale, sulla base della competenza centrale o decentrata a livello circoscrizionale, ad un soggetto attuatore scelto con procedure a evidenza pubblica, sulla base di un Progetto di gestione e organizzazione del mercato periodico tematico.
2. La determina dirigenziale di individuazione del soggetto attuatore e di affidamento della gestione, definisce altresì, nel rispetto della delibera istitutiva di cui all'art. 2, e sulla base del Progetto di cui al predetto comma 1, presentato in gara:
 - a) la dimensione del mercato in numero di posteggi;
 - b) la disposizione e la dimensione dei posteggi, secondo una planimetria di dettaglio;
 - c) i soggetti ammessi;
 - d) la durata massima della gestione non superiore a due anni e la durata dell'eventuale proroga, alle medesime condizioni, non superiore a due anni;
 - e) le attività collaterali di animazione ed ogni altro elemento utile allo svolgimento del mercato;
 - f) il contributo a carico degli operatori che partecipano al mercato.
3. In ottemperanza al Regolamento municipale n. 394, al soggetto attuatore è rilasciata dal Dipartimento Commercio - Servizio Aree Pubbliche la concessione di occupazione di suolo

pubblico, per durata pari a quella della gestione. In caso di proroga della durata, è rilasciata nuova concessione per la durata della proroga stessa.

4. I soggetti attuatori sono obbligati a provvedere al pagamento del canone annuale, corrispondente al costo dell'occupazione del suolo pubblico in ottemperanza al Regolamento municipale n. 394.

Articolo 9 - Soggetto attuatore

1. Il soggetto attuatore, individuato ai sensi dell'art. 8 attraverso apposito bando per ogni singolo mercato, avrà il compito di fungere da tramite tra gli operatori e la Pubblica Amministrazione e di organizzare le attività collaterali di animazione territoriale, culturale e sociale.
2. Sarà cura di tale soggetto occuparsi anche dell'organizzazione delle attività di servizio (pulizia, fornitura, utenze, ecc.) relative al mercato.
3. Per tali attività i partecipanti al mercato sono tenuti a versare un contributo, come proposto dal soggetto attuatore e determinato nel corso della procedura di evidenza pubblica, comprensivo del canone suolo pubblico, tassa raccolta rifiuti e dei costi di organizzazione.
4. Il soggetto attuatore dovrà, inoltre, una volta ottenute le autorizzazioni necessarie, comprovare il versamento del canone di occupazione del suolo pubblico. Il soggetto attuatore è tenuto anche a comunicare a tutti i soggetti interessati le informazioni sull'organizzazione delle attività.
5. I soggetti attuatori devono trasmettere sul Portale della Camera di Commercio "IMPRESAINUNGIORNO" o altro portale abilitato, la comunicazione di inizio attività entro il giorno antecedente la data di ciascuna edizione del mercato periodico tematico.
6. La comunicazione di inizio attività contiene l'elenco dei partecipanti, con indicazione di:
 - a) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
 - b) il recapito telefonico e l'indirizzo;
 - c) estremi titolo autorizzativo (n. autorizzazione, n. libretto OPI, n. tesserino hobbisti, ecc.);
 - d) eventuale iscrizione al Registro delle Imprese C.C.I.A.A.;
 - e) descrizione della merceologia trattata, rientrante nei prodotti previsti dall'atto istitutivo;
 - f) quant'altro necessario allo svolgimento della manifestazione.
7. Le comunicazioni presentate con modalità diverse (posta, PEC, fax, a sportello ecc.) sono irricevibili.

8. I soggetti attuatori del mercato periodico tematico hanno altresì l'obbligo di trasmettere, sul portale regionale di Rilevazione degli Enti Locali, la presenza degli hobbisti per ogni edizione del mercato periodico tematico, nel rispetto delle leggi regionali vigenti in materia. I medesimi hanno inoltre l'obbligo, per ciascuna edizione del mercato, di timbrare il tesserino degli hobbisti e di vidimare l'elenco beni presentato da ciascun operatore, ai sensi dell'art. 11 *bis* della L. R. 28/1999.
9. Nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, un medesimo soggetto attuatore può essere riconosciuto accompagnatore di non oltre cinque mercati periodici tematici, considerando nel loro insieme quelli cittadini e circoscrizionali.

Articolo 10 – Domanda di autorizzazione temporanea

1. Le domande di autorizzazione temporanea, presentate nei modi di legge in bollo, debbono pervenire alla Città di Torino, settore competente, almeno 15 giorni prima di ogni manifestazione. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile esclusivamente la data di ricezione da parte del protocollo della Città di Torino; il termine è perentorio.
2. Le domande di autorizzazione dovranno comunque contenere:
 - a) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
 - b) il recapito telefonico e l'indirizzo;
 - c) estremi titolo autorizzativo (licenza);
 - d) eventuale iscrizione al Registro delle Imprese C.C.I.A.A.;
 - e) una descrizione della merceologia trattata, rientrante nei prodotti previsti dall'atto istitutivo.
3. Il soggetto attuatore deve tenere conto delle autorizzazioni temporanee ai fini degli adempimenti di cui all'art. 9.

Articolo 11- Assegnazione dei posteggi

1. Nei mercati mensili, sulla base della percentuale indicata nell'atto istitutivo, i posteggi verranno assegnati, a seguito di apposito bando, con concessione della durata pari a quella della gestione del mercato. Nel caso che il mercato venga riconfermato, tale concessione costituisce priorità, ma non diritto di rinnovo. Per la percentuale restante e per i mercati ultramensili la assegnazione di posteggio, secondo l'elenco proposto dal soggetto attuatore di volta in volta, è valida per i soli giorni della manifestazione.

2. L'assegnazione dei posteggi avverrà a seguito della graduatoria effettuata dal soggetto attuatore, sulla base dei criteri stabiliti dalle norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.
3. Al fine di garantire la qualità del mercato non si prevedono subingressi. La cessione dell'azienda comporta il decadimento della concessione. Ogni singolo posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più soggetti. È fatto divieto all'operatore assegnatario di condividere il proprio posteggio, di assumere in carico merce in conto vendita di altri operatori.
4. Non è prevista l'operazione di assegnazione dei posti vacanti.

Articolo 12 - Dimensioni dei posteggi

1. Le dimensioni dei posteggi sono definite nel progetto di cui all'art. 8 comma 2 del presente Regolamento.
2. Il posizionamento dei posteggi deve rispettare il piano di sicurezza presentato dal soggetto gestore. È vietato chiudere il passaggio comune tra i banchi. Gli operatori sono tenuti a parcheggiare i propri veicoli nei luoghi indicati nel Progetto e/o dall'amministrazione.
3. Per esigenze di pubblico interesse la Città può imporre eventuali ulteriori prescrizioni.

Articolo 13 – Orario di mercato

1. Ogni mercato dovrà operare negli orari previsti nell'atto istitutivo. L'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare a partire da un'ora prima dell'orario di inizio del mercato. L'area dovrà essere liberata entro un'ora dall'orario di fine del mercato. A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità – abbandonare anticipatamente il mercato.
2. L'accesso all'area di mercato, nella fase di montaggio dei posteggi, è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posteggio.
3. Sono vietate la circolazione e lo stazionamento dei veicoli non facenti parte dell'attività all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati saranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del veicolo.

Articolo 14 – Modifica della data dell'edizione ordinaria - Edizioni straordinarie

1. Nel caso in cui l'edizione ordinaria del mercato periodico tematico venga a coincidere con un giorno festivo nazionale ufficiale, compresa la festività locale del Santo Patrono, il

soggetto attuatore può chiedere ai competenti uffici del Dipartimento Commercio, la modifica della data dell'evento, almeno sessanta giorni antecedenti la festività.

2. Nel caso di allerta meteo diramata dall'ARPA Piemonte o dai competenti organi per il giorno in cui è previsto lo svolgimento di una edizione del mercato periodico tematico, ovvero in caso di previsioni metereologiche gravemente avverse tali da far prevedere verosimilmente una allerta meteo, il soggetto attuatore può chiedere ai competenti uffici del Dipartimento Commercio il rinvio dell'edizione stessa ad una data successiva, da calendarizzare entro 30 giorni dall'evento programmato e comunque entro la fine dell'anno solare.
3. È fatta salva, in caso di motivate ragioni di interesse pubblico, la facoltà per la Città di revocare l'edizione del mercato periodico tematico, con richiesta al soggetto attuatore di variazione della data programmata.
4. La Giunta Comunale può autorizzare edizioni straordinarie, in numero non superiore a due nello stesso anno solare, su richiesta dei soggetti attuatori. In tal caso l'edizione straordinaria deve svolgersi nello stesso luogo, con lo stesso layout e con le medesime modalità, delle edizioni ordinarie del mercato periodico tematico stesso.
5. Qualora la data dell'edizione straordinaria fosse effettuata il giorno precedente o successivo a quello dell'edizione ordinaria, l'area oggetto di concessione dovrà essere liberata nel periodo intercorrente tra la chiusura e l'apertura delle due edizioni.

Articolo 15 – Controlli e Sanzioni

1. Il soggetto attuatore deve presentare ai competenti uffici del Dipartimento Commercio e della relativa Circostrizione, entro e non oltre il 31 gennaio, una Relazione annuale sulle attività svolte nell'anno precedente. La relazione deve indicare, tra l'altro, un resoconto delle edizioni del mercato periodico tematico svolte nell'anno precedente, il numero e la tipologia degli operatori che hanno partecipato a ciascuna edizione, il numero dei posteggi occupati, l'importo complessivo dei contributi. Dovrà inoltre essere illustrata e documentata l'attività collaterale di animazione territoriale, culturale, sociale posta in essere.
2. L'omissione della trasmissione della relazione annuale di cui al comma 1 è oggetto di valutazione, ai fini della proroga dell'affidamento al soggetto attuatore.
3. Il mancato adempimento della trasmissione della comunicazione di inizio attività e degli adempimenti regionali di cui all'art. 9 del presente Regolamento, reiterato per due edizioni

consecutive e non giustificato, comporta la decadenza della concessione del soggetto attuatore.

4. In caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento la Città trasmetterà diffida scritta al soggetto attuatore. In caso di persistente inadempimento la Città provvederà a revocare l'affidamento e la concessione di occupazione suolo pubblico.

Articolo 15 BIS – Promozione dell'economia circolare

1. La Città, al fine di promuovere l'economia circolare, riducendo l'impatto ambientale con una rigenerazione di materiali sostenibile e inclusiva in tutte le sue possibili forme, riducendo al massimo gli sprechi e prolungando il ciclo di vita di beni, con delibera di Giunta Comunale può istituire, ai sensi dell'art. 11 bis comma 1 della l.r.n.28/99 e s.m.i., mercati periodici tematici aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, anche a tema specifico, la cui partecipazione è consentita a soggetti che esercitano l'attività di vendita occasionale in possesso di specifico tesserino hobbisti "*green.To.*" utilizzabile esclusivamente per detti mercati. Tale tesserino è rilasciato dal Comune, nel rispetto di quanto prescritto dalla legge regionale n.28/1999, secondo criteri, modalità e diritti di istruttoria esenti o agevolati definiti dalla Giunta Comunale.
2. Ciascun soggetto può essere in possesso di un unico tesserino per la vendita occasionale. Il possesso del tesserino "*green.To.*" consente la partecipazione ai soli mercati istituiti ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. La Città, con delibera di Giunta Comunale, al fine di valorizzare l'ingegno e la creatività può istituire altresì mercati periodici tematici aventi quale specializzazione la vendita di opere del proprio ingegno, la cui partecipazione è consentita a soggetti OPI in possesso del libretto comunale, nel rispetto dei Regolamenti municipali n. 401 e n. 395, cui si rinvia.
4. I mercati istituiti ai sensi del presente articolo, sia su iniziativa della Città, anche circoscrizionale, sia su proposta di soggetti terzi, possono essere affidati in gestione, a soggetti attuatori scelti con procedure a evidenza pubblica, sulla base di un Progetto di gestione e organizzazione del mercato periodico tematico, nel rispetto del presente Regolamento.
5. Ai mercati periodici tematici, istituiti ai sensi del presente articolo, non si applica la normativa del commercio su area pubblica, ai sensi dell'art. 11 bis comma 3 della l.r.Piemonte 28/1999 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera h) del d.lgs. 114/1998.

Articolo 16 – Rinvio

1. Il presente Regolamento, in coerenza con il Regolamento municipale per il commercio su area pubblica n. 305, valorizza l'offerta commerciale specializzata in ambito urbano, incentivando il commercio su area pubblica nel rispetto dei principi, dei criteri e degli obiettivi di cui alla vigente legislazione sul commercio su area pubblica.
2. Per quanto qui non previsto si rinvia al Regolamento municipale n. 305 e alla normativa nazionale e regionale di riferimento.